Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 406

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 6 agosto 2020

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):
Uffici di Presidenza (Riunione n. 12) . . . . . *Pag.* 3

Commissioni permanenti

3ª - Affari esteri:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77) . . . . . *Pag.* 4
4ª - Difesa:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62) . . . . . » 5
5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 6
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50) . . . . . » 9
6ª - Finanze e tesoro:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64) . . . . . » 10
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . » 11
10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 129) . . . . . » 14
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 15
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 26

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 6 agosto 2020

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 6 agosto 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

INCONTRO CON L'AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA D'ARMENIA, S.E. TSOVINAR HAMBARDZUMYAN

DIFESA (4ª)

Giovedì 6 agosto 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9

AUDIZIONE INFORMALE DEL COLONNELLO GIOVANNI RECCIA, GIÀ COMANDANTE DEL NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY *E FRODI TECNOLOGICHE DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 423 (PROFILI DELLA SICUREZZA CIBERNETICA ATTINENTI ALLA DIFESA NAZIONALE)*

BILANCIO (5ª)

Giovedì 6 agosto 2020

Plenaria

313ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante una prima ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 189)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 18, 19, 24 e 622, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Esame e rinvio)

Il relatore NANNICINI *(PD)* fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della difesa e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, in attuazione dei commi 18, 19, 24 e 622 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), recante una prima ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Le risorse del Fondo sono finalizzate all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020). Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Nei decreti sono individuati i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione, comunque nell'ambito delle finalità del Fondo. A tal fine, la norma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, devono essere adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 24 prevede che nei decreti di ripartizione devono essere indicate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Segnala come tale modalità di utilizzo dei contributi, che ne prevede l'impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia già stata prevista in altre disposizioni legislative, quali ad esempio, da ultimo, il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) e il comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), i quali recano la disciplina di due diversi Fondi per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con norme del tutto analoghe a quella prevista dal comma in esame. Il profilo finanziario del Fondo, che viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7575), è il seguente: 435 milioni di euro per l'anno 2020, 880 milioni di euro per l'anno 2021, 934 milioni di euro per l'anno 2022, 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, 1.513 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 20,8 miliardi nel periodo indicato (comma 14).

La stessa legge di bilancio per il 2020 ha disposto la realizzazione di alcuni interventi il cui finanziamento è previsto a valere sul Fondo istituito dal comma 14.

Per quanto riguarda specificamente il contenuto del provvedimento in esame, l'unico articolo dispone, al comma 1, che, ai sensi dell'articolo 1,

commi 14, 18 secondo periodo, e 24 della legge di bilancio 2020, è assegnato l'importo di 8 milioni di euro nel 2020 e 7 milioni nel 2021 per gli interventi di completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello-Monza Bettola, funzionale alla realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026. Il comma 2 dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 14, 19 e 24 della legge di bilancio 2020, è assegnato un finanziamento di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni nel 2022 per garantire la sostenibilità della *Ryder Cup* 2022. Il comma 3 dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 14, 24 e 622 della legge di bilancio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo per la realizzazione di interventi di bonifica nei poligoni, con risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I commi 4 e 5 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019. In particolare, il comma 4 prevede che, al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi. Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 (recante disposizioni in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche). Il comma 5 richiede al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero della difesa di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al *dossier* dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati, di prossima pubblicazione.

La senatrice FERRERO *(L-SP-PSd'Az)*, alla quale si associa la senatrice RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*, nel rilevare che lo schema in titolo reca, tra l'altro, l'attuazione del comma 18 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020, con il finanziamento di specifici interventi funzionali alla realizzazione delle Olimpiadi invernali 2026, segnala che invece non risulta ancora attuato il successivo comma 26, il quale dispone l'assegnazione di risorse per lavori di riqualificazione della viabilità in provincia di Lecco, anch'essi correlati allo svolgimento delle Olimpiadi invernali. Sollecita, pertanto, la finalizzazione di tale stanziamento, se possibile già con il provvedimento in esame, in considerazione dell'urgenza di eliminare gli incombenti pericoli per la sicurezza stradale già evidenziati dalla senatrice Faggi.

Il presidente PESCO, nel far presente che le risorse stanziate dal citato comma 26 non insistono sul medesimo Fondo che alimenta gli inter-

venti previsti dallo schema di decreto in esame, invita comunque il Governo a prendere debitamente nota di tale sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MISIANI deposita il cosiddetto «allegato 3», ossia il prospetto recante gli effetti delle disposizioni del provvedimento in titolo sui saldi di finanza pubblica, di cui all'articolo 17, comma 4, della legge n. 196 del 2009.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che, al termine dell'odierna seduta plenaria è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Misiani.

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 6 agosto 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 6 agosto 2020

Plenaria

130ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (188)
(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FATTORI *(Misto)* illustra una proposta di osservazioni favorevoli, *pubblicata in allegato*, sottolineando come la ripartizione di risorse effettuata dallo schema di decreto tenga conto delle proposte formulate dai singoli Ministeri.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LA PIETRA *(FdI)* rilevando come, al di là degli stanziamenti previsti dall'Atto del Governo in esame, le risorse messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole siano come sempre limitate. Ritiene inoltre che sarebbe opportuno conoscere le modalità con cui tali risorse verranno spese dalle singole amministrazioni, in modo tale da poter esprimere un voto davvero consapevole. Per tale motivo preannuncia a nome del proprio Gruppo un voto di astensione.

Il senatore TARICCO *(PD)* preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta della relatrice, sottolineando che la ripartizione dei fondi effettuata tiene conto della progettualità dei vari Ministeri: non

si può pertanto che prendere atto di quanto già programmato dalle singole amministrazioni.

Il senatore BERGESIO *(L-SP-PSd'Az)*, concordando con quanto evidenziato dal senatore La Pietra riguardo alla necessità di conoscere il concreto utilizzo delle risorse stanziate, si chiede quale sia il motivo per cui il Ministero delle politiche agricole non sia più destinatario di alcuna risorsa successivamente al 2030: sembra strano, infatti, che non siano stati presentati progetti per gli anni dal 2031 al 2034. Preannuncia in conclusione il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice NATURALE *(M5S)*, nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, ricorda che lo schema di decreto si configura come un atto dovuto che realizza una ripartizione di risorse legata a progetti già presentati dalle pubbliche amministrazioni interessate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli viene posta in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 8,45.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 188

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, per quanto di competenza,

premesso che:

la proposta di riparto del Fondo e l'assegnazione delle risorse è stata definita tenuto conto delle richieste formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato e sulla base di una valutazione delle proposte sulla base di specifici criteri in coerenza con gli stanziamenti annualmente previsti;

considerato che:

per quanto concerne il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la proposta di riparto del Fondo prevede le seguenti risorse: 2 milioni di curo per l'anno 2020, 26,4 milioni di euro per l'anno 2021, 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, 48,8 milioni di euro per l'anno 2023, 32,9 milioni di euro per l'anno 2024, 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, 24,5 milioni di euro per l'anno 2026, 19,7 milioni di euro per l'anno 2027, 24,4 milioni di euro per l'anno 2028, 4 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, per un totale di 253,3 milioni di euro;

esprime osservazioni favorevoli.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Giovedì 6 agosto 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 129

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI DEL DIRETTORE SCIENTIFICO DEL KYOTO CLUB, DEL PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI PROMOTOR E DEL DIRETTORE DI AUTOMOTIVE NEWS EUROPE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 396 (IL SETTORE DELL'AUTOMOTIVE ITALIANO E LE IMPLICAZIONI IN TERMINI DI COMPETITIVITÀ CONSEGUENTI ALLA TRANSIZIONE ALLA PROPULSIONE ELETTRICA)

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 6 agosto 2020

Plenaria

156ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.

La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.

La relatrice BOLDRINI *(PD)*, intervenendo in sede di replica, fa rilevare, in riferimento alle considerazioni svolte dalla senatrice Rizzotti, che in materia di distribuzione e consegna dei farmaci a domicilio, telemedicina e fascicolo sanitario elettronico già sono state adottate varie iniziative, che semmai possono essere suscettibili di ulteriore implementazione. Ricorda, quanto al tema specifico della ricetta digitale, che durante l'emergenza Covid sono state introdotte misure innovative di semplificazione (ricette via email o con messaggio sul telefono), e che la questione dell'indicazione del codice fiscale va inquadrata nella giusta prospettiva, che è quella della tutela dell'utilizzatore dei farmaci.

In riferimento alle considerazioni svolte dalla senatrice Cantù, ritiene di poter introdurre, nell'ambito dello schema di parere, una raccomandazione che richiami al rispetto di alcuni principi fondamentali dei contratti

pubblici. Fa peraltro rilevare che il monitoraggio è, in materia di opere pubbliche, assicurato anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso apposite piattaforme informatiche.

Ciò posto, dà lettura dello schema di parere – favorevole, con raccomandazione – *pubblicato in allegato.*

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* rimarca che l'impianto procedurale in tema di acquisizioni di beni e servizi e di appalti pubblici è quanto di più lontano si possa immaginare dalle finalità sottese al provvedimento, e che sarebbe stato sufficiente confrontarsi con esperti in gestione delle procedure in Sanità per escludere che fossero inserite nel decreto norme inefficaci, produttrici di effetti contrari a quelli voluti, e per limitarsi a prevedere la prescrittività delle direttive europee nelle dimensioni fondamentali di garanzia dell'interesse pubblico, prevedendo che nel periodo di valenza temporale della norma, stante la delicatezza e l'importanza dei risultati di efficientamento e buon andamento attesi, chi è colto in evidente fattispecie di inadempimento procedurale amministrativo sia passibile di licenziamento per giusta causa, con chiamata in responsabilità risarcitoria dell'affidatario pari al danno cagionato all'Ente, aumentato del danno di immagine, e con inserzione automatica prevista nei «contratti in deroga» al Decreto Legislativo 50 quale condizione generale di contratto.

Ritiene che, in questa prospettiva, si ridimensionerebbero di molto le criticità intrinseche contenute negli articoli 3, 21 e 23 del provvedimento in esame, che sanciscono controlli antimafia meramente formali. Inoltre, data l'esiguità del termine di 30 giorni per il completamento delle verifiche ad affidamento intervenuto, reputa che dovrebbe prevedersi immediata requisizione pubblica dell'impresa che dovesse trovarsi nelle condizioni *contra legem,* con tutto il suo patrimonio diretto e indiretto in capo allo Stato: ciò sarebbe vera salvaguardia di sistema e di tutela del mondo imprenditoriale sano.

Altrimenti, in considerazione dell'impatto applicativo dell'articolo 8, commi 8 e 9, in ambito scolastico e sanitario, che consente al Commissario Straordinario di avviare le procedure di affidamento dei contratti anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati, teme che ci si troverebbe nella condizione paradossale in cui hanno interesse a partecipare solo le imprese che si possono permettere di attendere il pagamento ben oltre i termini di rito, tipicamente quelle riconducibili alla criminalità organizzata ovvero quelle che riciclano denaro, pronte ovviamente ad affrontare anche l'eventualità di contestazioni dilatorie sostanzialmente pretestuose. Segnala che risultano invero già numerosi i casi di contenziosi avviati da imprese per mancati pagamenti a fronte di inconferenti contestazioni su irregolarità inesistenti, che apparentemente non trovano nessun'altra spiegazione se non in una carenza di coperture contabili sottostanti alle disposizioni qui censurate, che in-

consapevolmente portano al fallimento di aziende sane chiamate a fornite i beni richiesti dal Commissario Straordinario in forza di possibili affidamenti autorizzati senza che vi sano le relative coperture.

Rileva, inoltre, che le modifiche introdotte in materia di responsabilità erariale e di abuso d'ufficio si traducono in una sostanziale deresponsabilizzazione dei funzionari, che di fatto vengono autorizzati ad agire impunemente in spregio all'interesse pubblico.

Auspica che le considerazioni svolte assurgano, attraverso un'integrazione dello schema di parere della Relatrice, a prescrizioni vincolanti per le Commissioni 1ª e 8ª riunite, perché reputa inimmaginabile che sia nella volontà di questo Governo arrecare così palese nocumento al sistema imprenditoriale italiano.

Se così non fosse, annuncia che il voto del suo Gruppo sarà contrario. Presenta al contempo uno schema di parere alternativo *(pubblicato in allegato)* a sua prima firma, che si augura sarà sottoscritto da tutti i componenti della Commissione che non si riconoscono nella proposta avanzata della Relatrice.

Il senatore SICLARI *(FIBP-UDC)* premette che il tema delle semplificazioni e dell'innovazione tecnologica sta da sempre a cuore alla sua parte politica.

Sottolinea, per quanto di competenza della Commissione, l'importanza del fascicolo sanitario elettronico: è uno strumento innovativo che consente, al contempo, di avere informazioni tempestive e da remoto sullo stato di salute del paziente e dati, in tempo reale, funzionali al controllo sulla gestione delle aziende sanitarie, in termini di costi e di qualità delle prestazioni erogate.

Quindi, considerato che il Governo dimostra un'attenzione meramente formale al tema del fascicolo sanitario elettronico, e rilevato che la normativa introdotta dal provvedimento in esame, in materia di lavori pubblici, non fornisce le necessarie garanzie in tema di controlli antimafia, annuncia a nome del proprio Gruppo voto contrario.

La senatrice PIRRO *(M5S)* dichiara che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole, ritenendo il decreto in conversione funzionale agli obiettivi di semplificazione e innovazione digitale del Paese.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, lo schema di parere presentato dalla Relatrice è posto in votazione e risulta approvato. Lo schema di parere alternativo è conseguentemente dichiarato precluso.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.

La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.

Dà quindi la parola al sottosegretario Sileri, che l'ha richiesta per fornire alcune delucidazioni rispetto ai dubbi emersi nel corso del dibattito.

Il Rappresentante del Governo, dopo aver riepilogato presupposti e finalità dello schema in esame, fa rilevare, in riferimento alle richieste di approfondimento avanzate dalla senatrice Fregolent, che il fondo oggetto di riparto è stato istituito solo nell'anno 2019: questa è la prima occasione in cui si procede alla ripartizione ed assegnazione del medesimo; allo stato, le relative risorse finanziarie, sebbene già ripartite, non sono state ancora attribuite a nessuna delle amministrazioni riguardate dal provvedimento.

Quanto alle strategie per il prossimo impiego delle menzionate risorse, fa presente che si terrà conto dei programmi di investimento relativi alle competenze istituzionali.

Il relatore Giuseppe PISANI *(M5S)* ribadisce che il fondo oggetto di riparto è stato istituito nel 2019 ed è espressamente finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Ricorda, inoltre, che il riparto proposto tiene conto delle proposte formulate dalle amministrazioni centrali dello Stato, nonché della valutazione effettuata sulla base di specifici criteri (tra i quali: carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati). Soggiunge che, qualora gli interventi prefigurati rientrino nelle materie di competenza regionale o delle Province autonome, è prevista la previa intesa, con gli enti interessati ovvero in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Ciò premesso, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice FREGOLENT *(L-SP-PSd'Az)*, pur ringraziando il rappresentante del Governo per aver preso parte alla seduta odierna, sottolinea che i dubbi manifestati in sede di dibattito non sono stati fugati, non essendo state fornite informazioni aggiuntive rispetto a quelle già desumibili dalla documentazione agli atti.

Ribadisce che il provvedimento in esame concerne risorse pubbliche cospicue, sulle quali è d'obbligo la massima trasparenza rispetto agli impieghi.

Dichiara che il suo Gruppo esprimerà, per mero spirito collaborativo, un voto di astensione.

Il senatore SICLARI *(FIBP-UDC)*, nell'annunciare il voto di astensione del suo Gruppo, manifesta preoccupazione per la mancanza di risorse adeguate per il servizio sanitario e richiama l'attenzione sull'opportunità di ricorrere al finanziamento messo a disposizione dal MES, anche al fine di evitare che un'eventuale seconda ondata epidemica trovi il Paese impreparato.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato lo schema di osservazioni proposto dal Relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltasi ieri.

Si è convenuto di confermare la programmazione dei lavori definita dall'Ufficio di Presidenza lo scorso 18 giugno (riportata nel resoconto sommario della seduta svolta in pari data), sia riguardo all'attività legislativa sia riguardo all'attività conoscitiva.

Quanto all'attività legislativa, in particolare, si è concordato di dare priorità, in sede plenaria, a disegni di legge giunti in una fase avanzata dell'*iter* (defibrillatori, trasparenza in sanità, epilessia, disturbi alimentari), ovvero per i quali si siano concluse le audizioni informali (infermiere di famiglia), fermo restando che si svolgeranno anche i cicli di audizioni già deliberati in relazione agli altri disegni di legge incardinati.

Si è altresì convenuto di acquisire nuovi elementi informativi sulla situazione epidemiologica, con audizioni dedicate, in primo luogo, ai risultati dell'indagine di sieroprevalenza e all'implementazione dell'app Immuni.

Quanto a possibili integrazioni del programma, prospettate ieri, si è concordato che esse saranno oggetto di esame più approfondito nel corso della prima riunione utile dell'Ufficio di Presidenza, alla ripresa.

In risposta a una richiesta di delucidazioni della senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)*, la PRESIDENTE comunica che anche l'indagine conoscitiva sulle RSA s'intende compresa nel novero degli argomenti di cui la Commissione si occuperà alla ripresa dei lavori.

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)*, chiede se siano in programma sedute della Commissione nell'ultima settimana di agosto.

La PRESIDENTE invita i rappresentanti dei Gruppi a manifestare in questa sede la propria posizione in merito, non essendo il tema stato affrontato nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza.

Si svolge, in proposito, un dibattito incidentale, nel quale prendono la parola i senatori ZAFFINI *(FdI)*, SICLARI *(FIBP-UDC)*, Paola BOLDRINI *(PD)*, Elisa PIRRO *(M5S)* e Maria Cristina CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)*.

La PRESIDENTE prende atto che i Gruppi sono orientati in maniera unanime a riprendere i lavori nella prima settimana di settembre, salvo urgenze.

SUGLI SCREENING *PER L'EPATITE C*

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* segnala che i fondi stanziati dal decreto-legge 162/2019 per gli *screening* relativi all'epatite C sono bloccati a causa della mancanza dei previsti decreti attuativi. Chiede al rappresentante del Governo di adoperarsi per risolvere il problema.

Il sottosegretario SILERI assicura di essersi già attivato per garantire la sollecita adozione dei decreti attuativi.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

La Commissione,

esaminato il provvedimento titolo, per quanto di propria competenza,

esprime parere favorevole,

con la seguente raccomandazione:

in sede di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge in conversione – che prevede, per diverse fattispecie di lavori pubblici, tra cui quelli in materia di edilizia sanitaria, che le stazioni appaltanti operino in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, di alcuni princìpi del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni in materia di subappalto - sia in ogni caso garantito il rispetto dei richiamati principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e parità di trattamento degli operatori economici.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Maria Cristina CANTÙ, Sonia FREGOLENT, SICLARI, ZAFFINI, Michelina LUNESU, Raffaella Fiormaria MARIN SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

La 12ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in oggetto, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

considerata la rilevanza e significatività quanto alle specifiche dimensioni di competenza della Commissione delle criticità conseguenti al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3, 8 commi 8 e 9, 21 e 23 del decreto-legge *de quo*, la cui genesi viene - forse anche giustamente nell'intento – dichiaratamente motivata per velocizzare e semplificare, qualificando l'impianto normativo come necessitato nella fase post Covid e, in specie, per il ritorno alla normalità facendo fronte agli effetti negativi di natura sanitaria, sociale ed economica derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del Covid-19, ma nella realtà si andranno a produrre effetti distorsivi: sia per assenza sia di regole di garanzia di riqualificazione della spesa che di superamento dell'arretratezza tecnologica, posto che per arrivare alla digitalizzazione serve un progetto complessivo di standardizzazione dei beni e servizi, *device* compresi e di integrazione dei sistemi informativi, del tutto mancante nella normativa in esame, così come non se ne è avuta alcuna contezza nel Programma Nazionale di Riforma;

evidenziato che trattasi di *vulnus* che in passato ha consentito la dispersione di ingenti quantità di denaro pubblico, perpetuando inefficienza organizzativa ed amministrativa con spreco di risorse umane e strumentali, ma anche i medici debbono rendersi conto che deve volgere al termine il «particolarismo prescrittivo». Vale a dire, prevedendosi tassativamente la razionalizzazione degli acquisti secondo standard di fabbisogno e di specifiche tecniche quanti qualitative di riferimento non derogabili, accessibili digitalmente in tempo reale con aggiornamento informatico informativo dinamico dei dati ed elementi conoscitivi essenziali per tutte le decisioni di spettanza: decisioni di uomini, non di macchine, constandosi a titolo meramente esemplificativo le lacune incidenti in punto di anagrafe vaccinale che introdotta nel 2017 avrebbe dovuto dare certezza di prevenzione consapevole nella profilassi vaccinale, mentre ora il Nitag propone di prorogare l'obbligatorietà dei vaccini per mancanza di dati collazionati a livello nazionale: altro che *governance* digitale e dei flussi informativi e predittivi secondo tecniche di *machine learning*, altro che sistematizza-

zione del Fascicolo Sanitario Elettronico come evocato anche nel *nomen juris* «semplificazione e digitalizzazione» del ddl in discussione, dandosi prova di non essere neanche in grado di collettare dati elementari che avrebbero potuto essere già trasferiti aggiornati su un banalissimo ma sempre efficace foglio *excel*;

atteso che per garantire tempestività, efficacia ed efficienza ed economicità negli acquisti di tutti i beni e servizi aderenti ai fabbisogni di ogni singolo Ente o Istituto sia in condizioni ordinarie che straordinarie quale quelle attuali è sufficiente che si applichino delle semplici, ma fondamentali regole generali di buona ed oculata gestione nell'interesse pubblico, tra l'altro già previste nelle direttive europee che, come noto, dispongono la determinazione quanti qualitativa degli effettivi fabbisogni in ragione dei prodotti/interventi/prestazioni da assicurare, indi la conseguente analisi dei costi e da ultimo la comparazione dei vari prezzi ai fini di certezza preventiva di congruità tecnica sostanziale dell'acquisto, trattandosi adempimenti che ciascuna Pubblica Amministrazione dovrebbe sempre porre in essere «prima» di qualsiasi affidamento contrattuale anche fuori dall'emergenza;

osservato che la novella normativa avrebbe potuto e dovuto semplicemente e puramente prevedere che fino a tutto il 31 luglio 2021 si fa riferimento alle direttive europee con stringenti controlli sulla loro effettiva e puntuale applicazione e per quanto riguarda le normative secondarie in luogo degli oltre 50 decreti attuativi prevedere un regolamento unico di semplificazione standardizzata digitale delle procedure e l'uso incrociato delle banche dati a cominciare dalla Sanità in tempi e modi non derogabili;

rilevato che per le esigenze di accelerazione della spesa pubblica dopo la pandemia debbono prevedersi facendo esclusivamente ricorso alle direttive comunitarie, contratti in deroga e procedure di tipo commissariale concentrando le competenze in un unico soggetto alla condizione che esse siano disegnate come modello di sperimentazione e innovazione applicando le parti più avanzate delle direttive europee e non già il ritorno apartitico al debito pubblico senza dare nessuna indicazione su come onorarlo ed intervenendo in particolare come segue:

– assicurare la prescrittività delle direttive europee perfettamente idonee alla tutela delle dimensioni fondamentali di garanzia di salvaguardia dell'interesse pubblico che, come surrichiamato, dispongono:

a) la determinazione quanti qualitativa degli effettivi fabbisogni in ragione dei prodotti/interventi/prestazioni da assicurare;

b) indi la conseguente analisi dei costi;

c) e da ultimo la comparazione dei vari prezzi quali adempimenti obbligatori da porre in essere dalla PA procedente prima di qualsiasi affidamento contrattuale ai fini di certezza preventiva di congruità tecnica sostanziale dell'acquisto;

– prevedere che, stante la delicatezza e l'importanza dei risultati di efficientamento e buon andamento attesi, in materia di controlli antimafia che nel periodo di valenza temporale della norma dunque fino a tutto il 31 luglio 2021, chi preso in evidente fattispecie di inadempimento procedurale amministrativo di verifiche antimafia, sia passibile di licenziamento per giusta causa *ictu oculi* tipizzata dal legislatore con chiamata in responsabilità risarcitoria dell'affidatario pari al danno cagionato all'Ente aumentato del danno di immagine, mediante inserzione automatica prevista nei «contratti in deroga» al Decreto Legislativo 50 quale condizione generale di contratto ai sensi di Legge e Codice Civile e in specie dell'art. 1341 cod. civ. incidente sulla validità del contratto stipulato e più in generale agendo proattivamente *ex ante* in efficace contrasto a fenomeni di corrutela, traffico influenze e concorso esterno in associazione criminale;

– prescrivere altresì, avuto riguardo al combinato disposto degli articoli 3 e 21 e 23 del decreto legge di cui al ddl di conversione in esame e stante la natura meramente formale dei controlli antimafia sanciti e data l'esiguità del termine di 30 giorni per il completamento delle verifiche ad affidamento intervenuto, immediata requisizione pubblica dell'impresa che dovesse trovarsi nelle condizioni *contra legem* con tutto il suo patrimonio diretto e indiretto in capo allo Stato, vera salvaguardia di sistema e di tutela del mondo imprenditoriale sano;

diversamente, in considerazione dell'impatto applicativo dell'art. 8, commi 8 e 9 in ambito scolastico e sanitario che consente al Commissario Straordinario di avviare le procedure di affidamento dei contratti anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, ci troveremmo nella condizione paradossale in cui hanno interesse a partecipare solo le imprese che si possono permettere di attendere il pagamento ben oltre i termini di rito, tipicamente quelle riconducibili alla criminalità organizzata ovvero coloro che riciclano denaro, pronte ovviamente ad affrontare anche l'eventualità di contestazioni dilatorie sostanzialmente pretestuose. Risultano invero già numerosi i casi di contenziosi incardinati da imprese per mancati pagamenti a fronte di inconferenti contestazioni su irregolarità inesistenti che apparentemente non trovano nessun'altra spiegazione se non in una carenza di coperture contabili sottostanti alle disposizioni qui censurate, che inconsapevolmente portano al fallimento di aziende sane chiamate a fornire i beni richiesti dal Commissario Straordinario in forza di possibili affidamenti autorizzati senza che vi siano le relative coperture: altro che «rilancio Italia», affossa Italia sana!

evidenziato che solo e se previsti stringenti meccanismi deflattivi in chiave preventiva tanto sul versante del committente che del fornitore del tipo di quelli proposti le modifiche introdotte in materia di responsabilità erariale e del reato di cui all'articolo 323 del codice penale non si prestano a sviamenti applicativi in punto di sostanziale deresponsabilizzazione dei funzionari che di fatto si autorizzano ad agire impunemente in spregio all'interesse pubblico dando viceversa contezza di grave distor-

sione dei principi di discrezionalità amministrativa, di recessione del cardine della trasparenza che è stato per moltissimi anni uno dei mantra del nostro ordinamento e di retroattività in ragione del *favor rei*;

constata l'indisponibilità del relatore di maggioranza e del Presidente ad un virtuoso ripensamento in punto di adozione di parere con prescrizioni correttive e mitigative delle rilevanti criticità circostanziate recependo i contributi *ut supra* prospettati;

tutto ciò riscontrato, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 6 agosto 2020

Plenaria

155ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1883) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale***
(Parere alle Commissioni 1ª e 8ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 agosto.

La relatrice LA MURA *(M5S)* illustra uno schema di parere da lei predisposto, pubblicato in allegato, soffermandosi più diffusamente sulla parte dispositiva dello stesso relativa all'articolo 10 del provvedimento di urgenza in titolo.

La senatrice NUGNES *(Misto-LeU)* annuncia il voto favorevole sullo schema di parere predisposto dalla relatrice, pur rilevando come nello stesso vi siano alcune carenze relativamente a ulteriori profili problematici del decreto legge in titolo.

Si sofferma poi più specificamente sugli aspetti relativi alla materia edilizia, in ordine ai quali ritiene debba porsi con forza l'accento sulla necessità di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare i nuclei storici delle realtà urbane, che contribuiscono in modo rilevante a definire l'identità del Paese.

Il senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* annuncia il voto contrario della propria parte politica, esprimendo una valutazione complessivamente negativa sullo schema di parere.

Si sofferma quindi, in particolare, sull'osservazione di cui alla lettera *a)* della parte dispositiva dello schema – che ritiene rifletta dei pregiudizi assolutamente ingiustificati nei confronti della nozione di rigenerazione urbana – su quelle di cui ai successivi punti *b)* e *d)* – che ritiene del tutto non condivisibili – su quella di cui al punto *e)* – che ritiene a dir poco «ridicola», essendo palesemente irragionevole subordinare l'operatività della disposizione ivi considerata alla presenza di una dotazione di personale conforme alla relativa pianta organica – su quella di cui alla lettera *f)* – che gli appare, da un lato, irragionevolmente limitativa e, dall'altro, in contraddizione con la precedente lettera *e)* – su quella di cui alla lettera *h)* – che ritiene inserirsi in modo disorganico rispetto al testo emendato – e, infine, su quelle di cui alle lettere *l)* ed *m)*, che ritiene anche esse del tutto non condivisibili.

Il senatore MARTELLI *(Misto)*, pur condividendo le perplessità evidenziate nello schema di parere in ordine all'articolo 10 del provvedimento di urgenza in conversione, annuncia il voto contrario su di esso, richiamando l'attenzione in particolare sull'inadeguatezza dell'intervento in questione sia con riferimento alle problematiche concernenti i siti di interesse nazionale (SIN), sia con riferimento a quelle relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA). A quest'ultimo proposito rileva che la sua contrarietà ai meccanismi di silenzio assenso in questo ambito non significa, però, che possano essere accettate soluzione normative e prassi amministrative che pongono i proponenti in una situazione in cui è impossibile sapere fin dall'inizio quale sia la documentazione che è necessario presentare, con la conseguenza che gli stessi sono esposti a continue richieste di integrazione che, in realtà, non sono propriamente tali, ma costituiscono piuttosto un ulteriore ampliamento della documentazione richiesta. Il tutto in un quadro di incertezza inaccettabile.

Il senatore COMINCINI *(IV-PSI)* annuncia il voto favorevole della sua parte politica

Il senatore NASTRI *(FdI)* annuncia il voto contrario della sua parte politica, sottolineando come lo schema di parere vada esattamente nella direzione opposta a quella di una reale sburocratizzazione del Paese che costituisce condizione indispensabile per favorire la ripresa economica dello stesso.

Il senatore FERRAZZI *(PD)* annuncia il voto favorevole della propria parte politica, evidenziando come, se si intende affrontare realmente il problema della rigenerazione urbana, questo possa essere fatto solo attraverso la definizione di un adeguato quadro normativo e di processi idonei

ad assicurare una proficua sinergia fra pubblico e provato e, comunque, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

La senatrice PAPATHEU *(FIBP-UDC)* annuncia il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))* annuncia il voto favorevole della sua parte politica, pur condividendo alcune delle perplessità sollevate dal senatore Arrigoni, perplessità che ritiene però potranno essere ulteriormente approfondite in fase emendativa nel corso dell'esame in sede referente.

La senatrice FLORIDIA *(M5S)* annuncia il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 stelle.

Dopo che la presidente MORONESE ha risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)* – facendo presente che i rilievi contenuti nelle lettere *a)* e *b)* delle premesse costituiscono auspici su temi che, tra l'altro, lei stessa ritiene di notevole interesse – previa verifica del prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere predisposto dalla relatrice è approvato.

La seduta termina alle ore 9,05.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1883

La 13ª Commissione del Senato, esaminato il decreto legge in titolo per le parti di competenza,

rilevato che:

l'articolo 10, nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, utilizza più volte l'espressione «rigenerazione urbana», e in particolare, al comma 1, lettera *b)* numero 2) secondo periodo, al comma 1 lettera *h)* capoverso «4-*bis*.»;

gli interventi a cui si riferiscono le modifiche normative apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 attengono alla decarbonizzazione, all'efficientamento energetico, alla messa in sicurezza sismica e al contenimento del consumo di suolo;

la rigenerazione urbana comprende una pluralità di interventi, di varia natura, che non si esauriscono in quelli oggetto delle modifiche *de quo*;

sono attualmente all'esame congiunto delle Commissioni riunite 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato i disegni di legge nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177, in materia di consumo di suolo e rigenerazione urbana, sicché appare inopportuno l'utilizzo dell'espressione rigenerazione urbana nel provvedimento in oggetto;

rilevato altresì che:

l'articolo 10 comma 1, lettera *a)*, nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, prevede che «In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nell'osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono consentite esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.»;

in materia di incentivi volumetrici occorre distinguere tra interventi con ampliamenti fuori sagoma, e interventi con superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, per quanto attiene al rispetto delle distanze;

l'ampliamento fuori sagoma e il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito possono essere causa di incontrollate e singolari azioni ricostruttive pregiudicando così l'armonia architettonica circostante;

l'articolo 10 comma 1 lettera *d)* numero 2), nel modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, introduce all'articolo 9-*bis* il seguente comma: «1-*bis*. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.»;

è necessario evitare che si ricorra al titolo abilitativo che attesti lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare anche nei casi in cui sussista principio di prova del titolo ma non sia disponibile la copia;

l'articolo 10 comma 1 lettera *h)* modifica l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sostituendo il comma 4-*bis* con il seguente: «Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.»;

la disincentivazione della densità edilizia è oggetto di un acceso dibattito. Le città hanno necessità di promuovere la realizzazione di vuoti urbani per raggiungere l'obiettivo di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico sia per la tutela della salute che per rendere efficienti le funzioni ecosistemiche dei suoli urbani;

rilevata con riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, numero 2), fermo restando il meccanismo del silenzio assenso ivi previsto per alcune situazioni, l'esigenza di escluderlo per le previsioni *ex* articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in tema di SCIA – segnalazione certificata di inizio attività – laddove è prevista alla PA di provvedere anche successivamente nel caso rilevi la carenza dei requisiti essenziali previsti dalla legge - nonché, più in generale, di ancorare l'inefficacia dei provvedimenti all'effettiva dotazione di personale della pubblica amministrazione;

rilevato che:

l'articolo 50 comma 1 lettera *b)* numero 1, nel modificare l'articolo 6 comma 3-*ter,* del Codice dell'ambiente, estende la disciplina prevista per le opere e gli interventi da eseguirsi nell'ambito del Piano regolatore portuale alle opere e gli interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo aeroportuale;

in virtù della predetta estensione anche per le opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo aeroportuale gli elementi valutati in sede di VAS e desumibili dal Piano costituiscono dati acquisiti;

l'articolo 50 comma 1 lettera *b)* numero 3, nel modificare l'articolo 6 comma 12 del Codice dell'ambiente, prevede che nel caso di modifiche dei piani e dei programmi che attengono alla pianificazione territoriale, urbanistica o alla destinazione dei suoli derivanti dall'approvazione dei piani di sviluppo aeroportuali e dei piani portuali non occorre la valutazione ambientale strategica per la localizzazione delle singole opere;

la disciplina prevista per i progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale non può essere estesa ai progetti di opere e interventi da eseguirsi nell'ambito del Piano di sviluppo aeroportuale, in ragione del fatto che l'impatto ambientale di questi ultimi non è equiparabile a quello derivante dai primi, pena l'irragionevolezza della norma;

l'articolo 50 comma 1, lettera *c)*, numero 1), nel modificare l'articolo 7-*bis* del Codice dell'ambiente, demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare mediante decreto le aree non idonee alla realizzazione dei progetti e delle opere necessarie all'attuazione del piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), indicando quali elementi da considerare a tal fine le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni;

la modifica normativa omette di indicare la necessità che si proceda alla individuazione anche delle aree idonee;

trattandosi di opere e di interventi fortemente impattanti sul territorio, occorre definire in modo più puntuale i criteri a cui deve attenersi il Presidente del consiglio dei Ministri;

l'articolo 50, nel modificare il Codice dell'ambiente, con l'obiettivo di imprimere un'accelerazione ai tempi procedimentali, riduce i termini a disposizione dei soggetti interessati per la presentazione di osservazioni;

la medesima norma prevede, altresì, la pubblicazione della documentazione a cura del proponente come modalità alternativa alla pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'autorità competente;

la partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati non può essere sacrificata in favore di esigenze di accelerazione;

la pubblicazione sul sito istituzionale da parte dell'autorità competente rappresenta una modalità di pubblicazione che più efficacemente garantisce l'accesso alla documentazione da parte dei soggetti interessati;

l'articolo 50 comma 1 lettera *f)*, nel sostituire l'articolo 19 del Codice dell'ambiente, consente all'autorità competente di verificare, in base ai risultati di ulteriori valutazioni, se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi;

le ulteriori valutazioni impongono la verifica di ulteriori possibili impatti ambientali significativi;

rilevato che:

l'articolo 52 disciplina la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica,

con riferimento al comma 1 capoverso «articolo 242- *ter*», punto 1 appare opportuno escludere dal novero delle opere e degli interventi realizzabili nei siti oggetto di bonifica, i progetti che richiedono la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA (articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006) poiché potenzialmente non compatibili con le procedure di bonifica che risultano prioritarie rispetto a qualsiasi altro intervento e si evidenzia inoltre che l'atto amministrativo individuato (decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri) è potenzialmente in contrasto con le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA definite ai sensi dello stesso articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

con riferimento al comma 1 capoverso «articolo 242-*ter*», il punto 3 appare opportuno escludere la possibilità che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedano all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

con riferimento al comma 1 capoverso «articolo 242-*ter*» punto numero 4, lettera *a)* appare opportuno specificare che:

– il Piano di indagini preliminari sia declinato e adeguato in sede di verifica da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente anche in ragione della tipologia di intervento che il soggetto intende realizzare;

– il Piano di Indagini preliminari debba essere concordato esclusivamente con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente evitando che tale competenza venga demandata a ISPRA che non può avere una conoscenza specifica del sito oggetto di bonifica;

– il soggetto proponente, qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, ne dia immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'articolo 245, comma 2, ma, al fine di accelerare *l'iter*, venga prevista la procedura

semplificata per le operazioni di bonifica ai sensi dell'articolo 242-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

con riferimento al comma 1 capoverso «articolo 242- *ter*» numero 4, lettera *b)* appare opportuno evitare che, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente possa avviare la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente poiché le attività di messa in sicurezza operativa sono prioritarie a qualsiasi altro intervento e, qualora il proponente intenda realizzare le opere previste al comma 1, l'eventuale interferenza con le opere di bonifica in corso deve essere valutata in sede autorizzativa dall'Autorità di controllo in maniera preventiva;

con riferimento al comma 1 capoverso «articolo 242- *ter*» numero 4, la lettera *c)* appare opportuno specificare che, ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, venga attivata la procedura prevista all'articolo 242 comma 2 con invio da parte del proponente di apposita autocertificazione agli enti competenti entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività di indagine;

rilevato che:

l'articolo 53 disciplina la semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale,

con riferimento al comma 1, capoverso «4-*bis*», appare opportuno prevedere che il Piano di indagini preliminari debba essere concordato esclusivamente con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente evitando che tale competenza venga demandata a ISPRA che non può avere una conoscenza specifica del sito oggetto di bonifica;

con riferimento al comma 1, capoverso «4-*quater*» appare opportuna una riformulazione migliorativa dell'intero periodo al fine di garantire, una volta svincolati i suoli, idonei interventi di analisi sulla falda e al fine di mantenere le garanzie fideiussorie per l'intero intervento svincolandole solo al raggiungimento di tutti gli obbiettivi di bonifica;

con riferimento al comma 2, appare opportuno aggiungere il comma 2-*bis* che, modificando l'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, commi 3 e 4, chiarisca che:

– relativamente al comma 3, sia specificato che i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti sono matrici ambientali oggetto di bonifica nei siti di interesse nazionale perimetrati, consentendo di superare un importante contenzioso determinatosi nel tempo della poca chiarezza della vigente normativa;

– relativamente al comma 4, sia specificato che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) evitando duplicazioni di valutazioni tecniche da parte di soggetti diversi (ISPRA e ARPA) spesso non coerenti e in piena attuazione con quanto previsto dall'articolo 3, legge n. 132 del 2016, ai sensi del quale

il Sistema nazionale svolge le funzioni di cui alla lettera «*e)* supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990,»;

rilevato che:

l'articolo 63 stabilisce al comma 1 che, al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del *Green new deal* europeo;

l'articolo 63 stabilisce al comma 2 che nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori;

rientrano tra le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la tutela forestale e quella della biodiversità, nonché politiche di contrasto al cambiamento climatico e al surriscaldamento globale;

l'articolo 63 comma 1 affida esclusivamente al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'adozione di un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, senza alcun coinvolgimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare compete, nonostante le competenze sopra riferite;

nell'ambito del citato Piano straordinario di interventi sono previsti anche interventi di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, nonché opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo, in relazione ai quali sussiste la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, essendo gli stessi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

ravvisata inoltre l'esigenza

a) di rendere obbligatorio il sopralluogo nelle aree interessate dall'intervento da parte della commissione valutatrice dei progetti, in consi-

derazione della circostanza che troppo spesso le decisioni vengono prese senza un'adeguata conoscenza dei luoghi interessati alle procedure e che solo sopralluoghi accurati possono assicurare;

b) di garantire l'inchiesta pubblica su almeno una quota parte dei progetti a livello nazionale, in quanto tale forma di inchiesta è stata introdotta nell'ordinamento nazionale fin dal 2006 ma il Ministero dell'Ambiente, a differenza di varie regioni, su centinaia di progetti esaminati non ha mai svolto neanche una procedura di questo genere, quindi prevedere l'obbligo per una percentuale minima di progetti da sottoporre a tale procedura partecipativa;

esprime parere favorevole:

a) con la seguente osservazione riferita all'articolo 10:

1) al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «rigenerazione urbana», con le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»;

2) al comma 1 lettera *b)* numero 2) secondo periodo, sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo»;

3) al comma 1 lettera *h)* capoverso «4-*bis*.» sostituire le parole: «rigenerazione urbana» con le seguenti: «decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza simica e contenimento del consumo di suolo»;

b) con la seguente osservazione riferita all'articolo 10 comma 1, lettera *a)*:

al capoverso 1-*ter*:

– sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche: con ampliamenti fuori sagoma, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti; con superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito nel rispetto delle distanze già previste dal Codice civile»;

– aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini del presente comma la tutela prevista per le zone omogenee A è comunque estesa in modo da ricomprendere i centri storici quali nuclei e complessi edilizi consolidati a carattere storico e a valenza architettonica diffusa antecedenti il 1944, assicurando altresì il rispetto dalla particolare conformazione dei centri storici, nonché dei limiti di distanza tra fabbricati in queste zone di particolare pregio.»;

c) con la seguente osservazione riferita all'articolo 10 comma 1, lettera *d)*:

al numero 2), capoverso «1-*bis*» sopprimere l'ultimo periodo;

d) con la seguente osservazione riferita all'articolo 10 comma 1, lettera *h)*:

al capoverso «4-*bis*.» aggiungere il seguente periodo: «Le riduzioni e l'eventuale esenzione di cui al presente comma non si applicano se gli interventi comportano un incremento della densificazione edilizia»;

e) con la seguente osservazione riferita all'articolo 12: al comma 1, alla lettera *a)*, al numero 2, dopo le parole: «Le determinazioni» sono aggiunte le seguenti: «, per le amministrazioni pubbliche la cui dotazione di personale è conforme alla relativa pianta organica,»;

f) con la seguente osservazione riferita all'articolo 12: al comma 1, alla lettera *a)*, sostituire il numero 2 con il seguente: «2) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-*bis*. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-*bis*, comma 2, lettera *c)*, 17-*bis*, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-*ter*, comma 7, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, commi 3 e 6-*bis* e 21-*nonies*, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni."»;

g) con la seguente osservazione riferita all'articolo 50:

al comma 1, lettera *b)*, sopprimere il numero 1) e il numero 3);

h) con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 50:

al comma 1, lettera *c)*, dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-*bis* dopo il capoverso 2-*bis* inserire i seguenti: "2-*ter*. L'individuazione delle predette aree deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, e del suolo, e in ogni caso preservando i servizi e le funzioni ecosistemiche specifiche del suolo agricolo, e a tal fine:

a) sono individuate prescrizioni costruttive atte a non compromettere la permeabilità del suolo dell'area interessata;

b) è obbligatorio effettuare analisi pedologiche del suolo per verificare le funzioni ecosistemiche così da utilizzare eventualmente solo i suoli degradati, le cui funzioni ecosistemiche sono pregiudicate in modo irreversibile e definitivo;

c) sono esclusi dalle opere di cui sopra i terreni classificati agricoli, ma attualmente non adibiti ad uso agricolo.

2-*quater*. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-*bis* occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso"»;

i) con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 50:

1) al comma 1, lettera *f)*, apportare le seguenti modificazioni:

– al capoverso 3 secondo periodo la parola: «alternativa» è sostituita dalla parola: «aggiunta»;

– al capoverso 4 sostituire le parole: «entro trenta» con le seguenti: «Entro e non oltre quarantacinque»;

2) al comma 1 lettera *i)*, al numero 3), sostituire la parola: «alternativa» con la seguente: «aggiunta»;

3) al comma 1 lettera *l)* numero 3) punto 3.2. la parola: «alternativa» è sostituita dalla parola: «aggiunta»;

4) al comma 1 lettera *n):*

al numero 2 apportare le seguenti modificazioni:

– al quarto periodo sostituire la parola: «alternativa» con la parola: «aggiunta»;

– al quinto periodo sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta»;

al numero 3, quarto periodo, sostituire la parola: «alternativa» con la parola: «aggiunta»;

5) al comma 1, alla lettera *o)*, sopprimere il numero 2;

6) al comma 1, lettera *r)*, al numero 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta»;

j) con la seguente osservazione riferita all'articolo 50:

al comma 1 lettera *f)*, capoverso 5, dopo le parole: «se il progetto ha possibili» aggiungere la seguente a «ulteriori»;

k) con le seguenti osservazioni in ordine all'articolo 52:

1) valutare l'opportunità che, al comma 1, capoverso «articolo 242-*ter*», punto 1, siano soppresse le parole: «nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-*bis*»;

2) valutare l'opportunità che, al comma 1, capoverso «articolo 242-*ter*», venga soppresso il comma 3;

3) valutare l'opportunità che, al comma 1, capoverso «articolo 242-*ter*», comma 4, alla lettera *a)*, si apportino le seguenti modificazioni:

a) aggiungere dopo le parole: «specificità del sito» le seguenti: «e alla tipologia di intervento che il soggetto proponente intende realizzare»;

b) sopprimere le parole da: «in caso di mancata pronuncia dei termini» fino a: «inizio delle operazioni»;

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e segue la procedura indicata dall'articolo 242- *bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

4) valutare l'opportunità che, al comma 1, capoverso «articolo 242-*ter*», numero 4, dopo la lettera *c)*, venga aggiunta la seguente: «c-*bis)*. Ove si accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, agli enti competenti entro 30 giorni dalla data di inizio delle attività di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento. È facoltà degli enti disporre verifiche durante le attività

di svolgimento dell'indagine anche con la raccolta di campioni in contraddittorio.»;

l) con le seguenti osservazioni in ordine all'articolo 53:

1) valutare l'opportunità che al comma 1, il capoverso «4-*quater*» venga così riformulato: «4-*quater*: Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del terreno siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, sarà possibile procedere allo svincolo degli interventi per le sole matrici suolo, sottosuolo e materiali di riporto, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obbiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. Le garanzie fideiussorie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e verranno svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obbiettivi di bonifica. Nel caso si intenda svincolare i suoli, per la falda sarà necessario effettuare un'Analisi di Rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori e le altre matrici ambientali secondo le specifiche destinazioni d'uso»;

2) valutare l'opportunità che, dopo il comma 2, venga inserito il seguente comma 2-*bis*: «2-*bis* All'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: "Ai fini della perimetrazione del sito" sono aggiunte le seguenti: ", inteso nelle diverse matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i relativi sedimenti,";

b) al comma 4 le parole: "può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale per l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA)"»;

m) con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 63:

1) modificare il comma 1, prevedendo che il programma straordinario sia adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

2) modificare il comma 2 in modo da garantire che la definizione delle opere e degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sia rimessa esclusivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'Autorità di bacino distrettuale.

€ 4,00